

vigente dal 9 luglio 2015

FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI

STATUTO

ROMA
LARGO PONCHIELLI 1

FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI

STATUTO

Art. 1 - E' costituita, con sede in Roma, una Fondazione per l'integrazione del trattamento previdenziale per gli impiegati ed operai dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di informazione per la stampa, denominata "Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei Giornali Quotidiani –Fiorenzo Casella".

La Fondazione è iscritta con il numero 1041 nell'Albo dei Fondi Pensione, I Sezione Speciale, istituito presso la Covip.

Art. 2 - Beneficiari della Fondazione, secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento, sono:

- a. gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di informazione per la stampa;
- b. i dipendenti dalle organizzazioni sindacali previdenziali e mutualistiche che operano nel settore;
- c. i lavoratori che svolgono la loro attività presso le medesime aziende ed agenzie di cui sopra, in forza di somministrazione di lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- d. I lavoratori addetti alle lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani, secondo le condizioni previste dal contratto nazionale di lavoro del 4 aprile 2008 (Parte VI norme riguardanti il poligrafico destinato a lavorazioni non attinenti i giornali quotidiani).

Art. 3 - Scopo della Fondazione è quello di erogare agli impiegati ed operai di cui all'art. 2, che ne abbiano diritto a termini di Regolamento, prestazioni previdenziali integrative di quelle derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria di anzianità, vecchiaia, invalidità, superstiti e prestazioni autonome per i dirigenti sindacali del settore.

Per il conseguimento di tali fini, la Fondazione procederà alla gestione dei contributi dovuti sia dalle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di informazione per la stampa, sia, a far data dal 1° gennaio 1991, dai lavoratori, nonché alla gestione dei contributi corrisposti dai dirigenti sindacali, nelle misure che saranno determinate dalle Organizzazioni stipulanti.

Il sistema tecnico-assicurativo adottato per la gestione, le modalità, l'entità delle prestazioni previdenziali e le condizioni per il loro godimento, sono contemplati nel Regolamento di previdenza degli addetti ai giornali quotidiani ed agenzie di stampa che forma parte integrante del presente Statuto.

Art. 4 - Sono organi della Fondazione:

- il consiglio di amministrazione;
- il comitato esecutivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori.

Art. 5 - Il Consiglio di amministrazione è costituito da sei membri, compreso il Presidente, dei quali tre nominati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e tre da quelle dei lavoratori che hanno costituito la fondazione.

Il Consiglio di amministrazione dà le direttive tecniche ed amministrative per l'attuazione dei fini istituzionali ed in particolare:

- a. nomina il Presidente in conformità della designazione di cui all'art. 7;
- b. nomina, nel suo seno, i membri del Comitato esecutivo;
- c. delibera sui bilanci;
- d. delibera sull'investimento delle riserve tecniche e delle disponibilità della Fondazione;
- e. delibera su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Presidente, dal Comitato esecutivo, dai consiglieri e dal Collegio dei revisori;
- f. delibera circa le azioni giudiziarie;
- g. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli da leggi, decreti e regolamenti.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente; si riunisce di norma due volte all'anno e ogni altra volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei consiglieri o dal Collegio dei revisori.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito mediante lettera raccomandata almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione. Il termine può essere ridotto in caso di urgenza e la comunicazione dovrà essere fatta telegraficamente.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando sia presente almeno la maggioranza semplice dei membri che lo compongono, ivi compreso il Presidente o il suo delegato.

Le deliberazioni sono adottate con almeno i due terzi dei voti.

Le votazioni avverranno, di norma, per appello nominale, salvo che il Presidente, sentito il Consiglio, determini diversamente.

Allo scopo di garantire la pariteticità fra le parti che compongono il Consiglio il diritto di voto spettante al consigliere assente sarà esercitato da altro consigliere dell'organizzazione cui appartiene l'assente.

Art. 6 - Il Comitato esecutivo è composto di sei membri dei quali tre rappresentanti dei datori di lavoro, compreso il Presidente e tre rappresentanti dei lavoratori.

Il Comitato esecutivo:

- a. esamina le questioni ad esso sottoposte dai propri membri comprese quelle attinenti al funzionamento amministrativo e tecnico della Fondazione, assumendo le relative deliberazioni nei limiti della propria competenza;
- b. esamina i bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- c. decide sui ricorsi proposti dai beneficiari della Fondazione;
- d. delibera su tutte le questioni ad esso deferite dal Consiglio e, in via di urgenza, ne esercita i poteri, limitatamente ai punti d), f), g) di cui all'art. 5, sottoponendo alla

- ratifica del medesimo, nella prima seduta, le deliberazioni adottate;
- e. provvede, su proposta del Presidente, alla assunzione del personale e ne determina gli emolumenti e le condizioni di lavoro.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri, fra i quali il Presidente.

Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con almeno 4 voti favorevoli. In caso contrario le questioni in discussione sono demandate al Consiglio di amministrazione.

Art. 7 - Il Presidente è un rappresentante delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani, designato dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dall'Associazione Italiana Stampatori Giornali.

Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione, ne cura il funzionamento, presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo ed esercita le funzioni demandategli dal Consiglio di amministrazione.

In caso di impedimento o di assenza temporanea, egli può delegare ad altro consigliere in tutto o in parte, le proprie funzioni ed i propri poteri.

Art. 8 - Delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sarà redatto processo verbale a cura di un segretario designato di volta in volta dal Presidente.

Il verbale sarà letto ed approvato nella riunione immediatamente successiva e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 9 - Le funzioni di controllo della gestione contabile della Fondazione sono esercitate da un Collegio di revisori composto da un presidente nominato dalle organizzazioni dei datori di lavoro, da due membri effettivi nominati dalle organizzazioni dei lavoratori e da due supplenti nominati uno per parte.

I revisori intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberante.

Il Collegio dei revisori rivede e controlla le scritture contabili, effettua ispezioni e riscontri di cassa, rivede i bilanci riferendone al Consiglio di amministrazione.

Art. 10 - I componenti degli organi della Fondazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Le organizzazioni stipulanti potranno in qualunque momento revocare i rispettivi rappresentanti dalla carica che essi ricoprono in seno agli organi della Fondazione.

Le persone che per qualsiasi motivo vengono, durante il quadriennio, a cessare dalla carica, debbono, entro due mesi, essere sostituite dalle organizzazioni o dagli organi che le hanno nominate.

Il mancato intervento a tre adunanze consecutive del Consiglio di amministrazione o del Comitato, senza giustificato motivo, può indurre la decadenza dalla carica che dovrà essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente.

Art. 11 - Le entrate della Fondazione sono costituite da:

i contributi versati dalle aziende e dai beneficiari ai sensi del precedente art. 3, comma 2;

- a-bis) gli accantonamenti delle quote di TFR maturando dal 1° gennaio 2007, conferite volontariamente dai lavoratori con modalità tacita o esplicita;
- b) gli importi trasferiti alla Fondazione relativi alle posizioni previdenziali maturate in precedenza presso altri fondi pensione, nonché eventuali somme versate dai beneficiari a titolo di riscatto;
- c) le riserve matematiche afferenti i prepensionamenti;
- d) gli interessi di mora dei contributi di cui alla precedente lettera a);
- e) gli interessi e i rendimenti delle disponibilità amministrate;
- f) ogni altro provento a qualsiasi titolo pervenuto.

Art. 12 - Il patrimonio della Fondazione è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, la Fondazione divenga proprietaria o titolare.

Art. 13 - Alle spese di gestione della Fondazione si provvede mediante:

- a) una quota parte dei contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 11 e/o rendimenti di essi;
- b) gli interessi di mora dei contributi di cui sopra, per la quota eventualmente eccedente la perdita subita dalla gestione a causa del ritardato versamento dei medesimi;
- c) le entrate previste dalle lettere e) ed f) del precedente art. 11.

Art. 14 - L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposto al Consiglio di amministrazione, di norma entro il primo semestre di ogni anno, corredato dalle relazioni del Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori.

Il bilancio tecnico della gestione previdenziale dovrà essere eseguito almeno ogni 5 anni a cura di attuario iscritto nell'albo.

Ai sensi del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, in caso di squilibrio finanziario il bilancio

tecnico verrà presentato con cadenza annuale.

Art. 15 - Le riserve tecniche e i fondi in genere dell'Ente possono essere investiti:

- a) in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, o in cartelle fondiarie, o in titoli equiparati;
- b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;
- c) in immobili.

Il Consiglio di amministrazione può anche deliberare investimenti diversi da quelli sopra previsti; in tal caso le relative deliberazioni debbono essere adottate con maggioranza dei due terzi dei voti.

Art. 16 - Le Organizzazioni che hanno costituito la Fondazione potranno deliberarne la fine; a loro spetta di disporre circa la devoluzione del patrimonio residuo. Al Consiglio di amministrazione è demandata ogni facoltà in ordine alla liquidazione della Fondazione.

Art. 17 - Le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto spettano alle Organizzazioni che hanno costituito la Fondazione.